AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 4

(Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello)

MISURA ECONOMICA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

DESTINATARI: La misura economica è a sostegno dell'**assistenza a domicilio** delle **persone anziane ultrasessantacinquenni*** con indennità di accompagnamento, incapaci a svolgere le funzioni essenziali della vita quotidiana, e dei **disabili gravi e permanenti*** con difficoltà totale nell'autonomia personale.
*(residenti sul territorio del Distretto Sociosanitario n. 4 Albenganese (1), compresi i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno).

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA: Il contributo, pari a € 350,00 mensili, maggiora l'indennità di accompagnamento in base al valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Si sottolinea, a tal proposito, che in base alla D.G.R. N.941 del 25.07.2014 ("Non autosufficienza-Interventi socio-assistenziali per il sostegno a domicilio di persone con disabilità grave e gravissima nell'ottica della Dote di Cura), **a partire dal 1° settembre 2014** possono presentare questa domanda le persone che hanno **ISEE uguale o inferiore a € 12.000.**

La misura economica per la non autosufficienza non è erogabile alle persone disabili che usufruiscono dell'assistenza di Centri Diurni Riabilitativi a totale carico del servizio pubblico, in base alla D.G.R. n. 1445 del 14/11/2008 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (D.G.R. 1106/2006 e 219/2008). Modifica della scheda per l'accertamento della non autosufficienza delle persone disabili e dei criteri per l'accesso alla misura economica".

DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NON AUTOSUFFICENZA: ai fini dell'ammissibilità alla Valutazione della non Autosufficienza, da parte dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) si dovrà presentare domanda, su apposito modulo (3), a cui dovranno essere allegati :

a) scheda regionale di segnalazione del medico di base;
b) certificazione **ISEE** (2);
c) **Per gli anziani**: copia del verbale di accertamento dell'invalidità civile al 100%, da cui emerga la concessione dell'indennità di accompagnamento.
   Per i disabili: copia del certificato di handicap di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, copia del verbale di accertamento dell'invalidità civile al 100%, da cui emerga la concessione dell'indennità di accompagnamento. Se trattasi di persone gravi ex lege, in alternativa alla 104/92 è possibile presentare copia di certificazione rilasciata da strutture ospedaliere, istituti scientifici o A.S.L..

Tale documentazione potrà essere consegnata a mano c/o le sedi indicate al punto (3) delle note o recapitata via posta tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 4 ALBENGANESE – c/o Comune Albenga P.zza S. Michele 17 - 17031 ALBENGA.

. . / . .

VALUTAZIONE: la **non autosufficienza** sarà valutata dall'U.V.M., composta da medico specialista della materia ed assistente sociale del Comune di residenza della persona da valutare. Tale valutazione avverrà c/o l'abitazione dell'interessato. I dati relativi alla valutazione saranno inseriti in un apposito sistema di valutazione predisposto dall'Agenzia Regionale che rileverà l'elenco degli aventi diritto secondo un ordine di priorità.
Potranno pertanto accedere alle graduatorie **(elenco degli aventi diritto)** le persone ultra sessantacinquenni con almeno 3 livelli di disabilità perdute (ADL), presenza di co-morbilità e disturbi comportamentali ed i portatori di handicap (minori e adulti) che presentano una valutazione della minorazione "grave-progressiva" o "grave-stabilizzata", capacità individuale "marcatamente ridotta" e difficoltà "totale" nell'autonomia personale e che siano in possesso dell'indennità di accompagnamento.
Per anziani e portatori di handicap alle disabilità rilevate va aggiunta l'esigenza di almeno 5 ore di assistenza nelle 24 ore.

PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA (P.I.A.) E PATTO ASSISTENZIALE : Dalla valutazione di cui sopra deve scaturire il **P.I.A.**, con individuazione del responsabile del caso (case manager), che dovrà procedere alle verifiche indicate nel PIA stesso, sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e sull'utilizzo coerente della misura economica.
Condizione indispensabile inoltre per l'erogazione della misura è la sottoscrizione del patto con la famiglia o la persona che ha in carico l'anziano o il disabile, in cui si dichiara l'impegno all'assistenza a domicilio e a non accedere contemporaneamente a forme di residenzialità permanenti, con l'eccezione di ricoveri temporanei di sollievo e dei ricoveri ospedalieri.

Si sottolinea altresì che l'eventuale contributo FRNA è incompatibile con la frequenza di struttura diurna a totale carico del servizio pubblico e che in caso di frequenza di un servizio semiresidenziale per disabili per il quale sia prevista la compartecipazione al costo, tale misura è incompatibile con il Contributo di Solidarietà per la Disabilità e quindi misura l'utente famiglia deve scegliere la soluzione più favorevole al soddisfacimento del bisogno.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

(1) Il territorio di riferimento del Distretto Sociosanitario comprende i 20 Comuni di: *Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.*
(2) L' ISEE * può essere compilato c/o la sede dei Patronati presenti nei vari Comuni di residenza.
(3) I moduli - per la compilazione della domanda - possono essere ritirati presso la sede del Distretto Sanitario di Albenga in V. Trieste n. 54 (Tel.: 0182/546208) e/o presso le seguenti sedi degli Sportelli dei Comuni capofila di Ambito Sociale:
   - ATS di Andora (*Testico e Stellanello*): c/o Ufficio Servizi Sociali - Via Cavour n. 94
   - ATS di Ceriale: c/o Ufficio Servizi Sociali - P.za Nuova Italia n. 1
   - ATS di Alassio (*Garlenda*): c/o Ufficio Politiche Sociali - P.za della Libertà n.3
   - ATS 18 Laigueglia (*Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B, Cisano sul Neva, Erli, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello)*: c/o Ufficio Servizi Sociali – Via Genova 2, Laigueglia.

*** DI SEGUITO SI FORNISCONO LE INDICAZIONI PER LA SUA RICHIESTA FINALIZZATA ALL'AMMISSIONE A TALE MISURA* (RIFORMA ISEE con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 01 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE):**

. . / . .

- PERSONE ANZIANE (ULTRA SESSANTACINQUENNI): E' POSSIBILE PRESENTARE L'ISEE SOCIOSANITARIO SCEGLIENDO UN NUCLEO RISTRETTO (SOLO BENEFICIARIO, CONIUGE E FIGLI MINORENNI ED ANCHE MAGGIORENNI SE A CARICO AI FINI IRPEF) RISPETTO A QUELLO COSIDETTO "STANDARD";

- PERSONA CON DISABILITA' O NON AUTOSUFFICIENZA MAGGIORENNE (SOTTO I SESSANTACINQUE ANNI) SI HA FACOLTA' DI SCEGLIERE UN *NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO* RISPETTO A QUELLO ORDINARIO (*composto esclusivamente dall'interessato, dal coniuge e dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF*). Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;

- MINORENNI : NON E' CONSENTITO OPTARE PER L'ISEE CON NUCLEO RISTRETTO, MA L'ISEE E' CALCOLATO SECONDO LE SEGUENTI SITUAZIONI FAMILIARI:

  1) COINCIDE CON L'ISEE ORDINARIO NEI CASI DI GENITORI TRA LORO CONVIVENTI, CONIUGATI, SEPARATI LEGALMENTE O DIVORZIATI ED ANCHE DI GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO, QUANDO IL GENITORE NON CONVIVENTE NEL NECLEO DEL FIGLIO MINORENNE SI TROVI NELLE SEGUENTI SITUAZIONI:
     - sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
     - sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
     - risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia diservizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

  2) NON COINCIDE CON L'ISEE ORDINARIO NEL CASO DI GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO QUANDO IL GENITORE NON CONVIVENTE NEL NUCLEO DEL FIGLIO MINORENNE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE FATTISPECIE :
     - il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
     - il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
     - sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
     - sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
     - risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia diservizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

     POICHÉ, IN DIFETTO DI UNA DELLE SITUAZIONI IVI DESCRITTE, È COME SE IL GENITORE NON CONVIVENTE VENISSE ATTRATTO NEL NUCLEO DEL FIGLIO MINORENNE. L'ISEE MINORENNI VERRÀ PERTANTO CALCOLATO TENENDO CONTO ANCHE DI TALE GENITORE COME SE FOSSE UN COMPONENTE DEL NUCLEO.

     L'ISEE MINORENNI, INOLTRE, NON COINCIDE CON L'ISEE ORDINARIO MA TIENE CONTO DI TALE GENITORE NON CONVIVENTE NEI CASI:
     - il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
     - il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

     CASI QUESTI IN CUI SI TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI TALE GENITORE, NON GIÀ COME SE FOSSE COMPONENTE DEL NUCLEO, MA CON IL MECCANISMO DELLA COMPONENTE AGGIUNTIVA.

***SI INFORMANO I CITTADINI CHE TALI INDICAZIONI POTRANNO VARIARE IN CORSO D'ANNO(2016) - CON DISPOSIZIONI REGIONALI - , SULLA BASE DELLE MODIFICHE NORMATIVE NAZIONALI IN TEMA DI ISEE.**